**Decreto n. 2022-190, del 17 febbraio 2022, relativo alle condizioni di utilizzo dei termini "ricondizionato" e "prodotto ricondizionato"**

NOR: ECOC2114295D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/ECOC2114295D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-190/jo/texte
JORF N. 0041 del 18 febbraio 2022
Testo n. 2

Categorie di persone interessate: i venditori di prodotti immessi sul mercato, anche qualora siano offerti in vendita a partire da un'interfaccia online.
Oggetto: condizione di utilizzo dei termini "ricondizionato" o "prodotto ricondizionato".
Entrata in vigore: il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Nota informativa: il presente decreto determina le condizioni di applicazione dell'articolo L. 122-21-1 del codice del consumo che stabilisce un quadro giuridico per l'uso dei termini "ricondizionato" e "prodotto ricondizionato". A tal fine, il decreto riserva l'uso di tali termini ai prodotti di seconda mano e specifica le condizioni alle quali possono essere utilizzati, per quanto riguarda l'esecuzione dei test, o il requisito di uno o più interventi tecnici, garantendo la sicurezza e la funzionalità del prodotto. Inoltre, al fine di evitare che il consumatore sia indotto in errore sulle caratteristiche di un prodotto ricondizionato, il presente decreto vieta qualsiasi riferimento a un nuovo prodotto e riserva l'uso della dicitura "ricondizionato in Francia" alle operazioni di ricondizionamento realizzate interamente sul territorio nazionale. Tali regole si applicano anche ai pezzi di ricambio.
Riferimento: il decreto potrà essere consultato sul sito di Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Il primo ministro,
sulla base della relazione del ministro dell'Economia, delle finanze e della ripresa,
vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell'informazione;
visto il codice del commercio, in particolare l'articolo L. 321-1 dello stesso;
visto il codice del consumo, in particolare l'articolo L. 122-21-1 dello stesso;
visto il parere dell'Autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) del 22 luglio 2021;
viste la notifica n. 2021/0030/F inviata alla Commissione europea il 21 gennaio 2021 e la risposta di quest'ultima del 22 aprile 2021;
sentito il Consiglio di Stato (sezione finanze);
decreta:

**Articolo 1**

Il capitolo II del titolo II del libro I del codice del consumo viene così modificato:
1. La sezione unica diventa sezione 1;
2. Il capitolo è completato con una sezione 2, così redatta:

‘ "Sezione 2
‘ Utilizzo dei termini 'ricondizionato' e 'prodotto ricondizionato'

‘ Articolo R. 122-4. - Un prodotto o un pezzo di ricambio, ai sensi dell'articolo L. 321-1 del codice del commercio, può essere qualificato come "prodotto ricondizionato" o essere accompagnato dal termine "ricondizionato", a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
‘1. Il prodotto o pezzo di ricambio deve essere stato sottoposto a test che coprano tutte le sue funzionalità al fine di stabilirne la conformità agli obblighi di legge in materia di sicurezza e all'utilizzo che il consumatore può legittimamente aspettarsi;
‘2. Se del caso, il prodotto o il pezzo di ricambio deve essere stato sottoposto a uno o più interventi al fine di ripristinarne le funzionalità. Questo intervento comprende la cancellazione di tutti i dati registrati o memorizzati in relazione a un precedente utilizzo o utente, prima che il prodotto o il pezzo cambi proprietario.

‘ Articolo R. 122-5 - Le espressioni "nuovo stato", "come nuovo", "rimesso a nuovo" o qualsiasi dicitura equivalente non possono essere utilizzate per un prodotto o un pezzo di ricambio qualificato come "prodotto ricondizionato" o accompagnato dalla dicitura "ricondizionato".

‘ Articolo R. 122-6 - L'utilizzo della dicitura "ricondizionato in Francia" è riservato alle operazioni di cui all'articolo R. 122-4 effettuate interamente sul territorio nazionale."

**Articolo 2**

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022.

**Articolo 3**

Il ministro dell'Economia, delle finanze e del rilancio sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Firmato il 17 febbraio 2022.

Jean Castex
Per il primo ministro:

Il ministro dell'Economia, delle finanze e del rilancio
Bruno Le Maire